



**Settore Amministrazione
Sezione Attività Economiche
Ufficio Commercio**

ORDINANZA N. 215

DEL 04/12/2009

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato, altresì, l'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 27 del 18 ottobre 2004 il quale prevede che: "*Le vendite di fine stagione possono essere effettuate nell'arco di tempo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo e tra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tale periodo, a fissare annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo*";

Richiamato, inoltre, l'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 27 del 18 ottobre 2004 il quale prevede che: "*I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore*";

Visto il "Protocollo di intesa tra il Comune di Torino, i Comuni dell'area metropolitana, le Associazioni di categoria Ascom, Confesercenti e Faid per il coordinamento delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali e OO.SS. dei lavoratori, sottoscritto da questa Amministrazione il 4 febbraio 2004" e le decisioni assunte nella seduta del 9 novembre u.s., in merito al calendario delle vendite di fine stagione;

Sentiti i comuni confinanti come previsto dall'art. 14 bis della citata L.R. 28/1999 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza della Città di Torino del 26 novembre 2009 la quale fissa il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2010 tra il 5 gennaio ed il 1° marzo (saldi invernali) e tra il 3 luglio ed il 27 agosto (saldi estivi), così come alcune analoghe ordinanze di Comuni limitrofi;

Visto l'art. 107 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'art. 37 dello Statuto Comunale sulle funzioni attribuite ai dirigenti;

DISPONE

Per le vendite di fine stagione anno 2010 quanto segue:

- A) **SALDI INVERNALI** fissare il periodo di svolgimento nell'arco di tempo compreso tra il **5 gennaio ed il 1° marzo 2010**;
- B) **SALDI ESTIVI** fissare il periodo di svolgimento nell'arco di tempo compreso tra il **3 luglio ed il 27 agosto 2010**;
- C) stabilire le seguenti modalità di effettuazione:
- le vendite di fine stagione **devono essere precedute da comunicazione al Comune contenente:**
 1. L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 2. La data di inizio e quella di cessazione delle vendite;
 3. Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 4. I testi delle asserzioni pubblicitarie devono essere presentati graficamente in modo non ingannevole per il consumatore;
 - il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati;
 - gli organi di vigilanza effettueranno gli opportuni controlli anche verificando il rispetto di quanto dichiarato nella comunicazione suddetta;

RICORDA CHE

- ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/99, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, escludendo le “vendite promozionali effettuate sottocosto”*;
- ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/99 nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
- ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.lgs 114/98 *“lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;
- che le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.lgs n. 114/98. In caso di particolare recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 30 giorni.

AVVISA

è possibile ricorrere contro questo provvedimento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio davanti al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni davanti al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa M.V. Santarcangelo)